

COMUNICAZIONI**Missioni valedoli
nella seduta dell'11 ottobre 2000.**

Angelini, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Labate, Ladu, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Labate, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 ottobre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DE FRANCISCIS: « Proroga di termini in materia fiscale e contributiva » (7354);

DE FRANCISCIS: « Modifica all'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia » (7355);

SAIA: « Delega al Governo per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona » (7356);

SAIA: « Istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona » (7357).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato CAMBURSANO ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

CAMBURSANO: « Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI SpA, di abolizione del canone di abbonamento alla radiotelevisione e di riforma dei canoni di concessione » (7344).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7271, d'iniziativa del deputato SAONARA, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 1751-bis del codice civile in materia di patto di non concorrenza e agenti commerciali » (7271).

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni approvate nella sessione dal 20 al 21 settembre 2000. Tali documenti, saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« sulla comunicazione della Commissione sulle regole di concorrenza applicabili agli accordi orizzontali di cooperazione » (*doc. XII, n. 513*) — alla X Commissione;

« sulla comunicazione della Commissione riguardante la complementarietà delle politiche della Comunità e degli Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo » (*doc. XII, n. 514*) — alla III Commissione.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi e comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 luglio 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 30/2000, del 13 aprile 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa agli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (*GUCE C 195*) — alla IX Commissione;

Posizione comune (CE) n. 31/2000, del 25 maggio 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (*GUCE C 208*) — alla VI Commissione;

Posizione comune (CE) n. 32/2000, del 30 maggio 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico dei reattori per lampade fluorescenti (*GUCE C 208*) — alla X Commissione;

(COM(1999)313) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (*GUCE C 212 E*) — alla VIII Commissione;

(COM(1999)611) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione (*GUCE C 212 E*) — alla VIII Commissione;

(COM(2000)142 – 2000/0065(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (*GUCE C 212 E*) — alla VIII e alla IX Commissione;

(COM(2000)142 – 2000/0066(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GUCE C 212 E) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)142 — 2000/0067(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GUCE C 212 E) — *alla IX Commissione*.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee dal 1° al 31 luglio 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 2000/44/CE del Consiglio, del 30 giugno 2000, che modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri (GUCE L 161) — *alla VI Commissione*;

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GUCE L 162) — *alla VIII e alla X Commissione*;

Direttiva 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GUCE L 163) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella

Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUCE L 169) — *alla X e XII Commissione*;

Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (GUCE L 173) — *alla VIII e IX Commissione*;

Direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali (GUCE L 174) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GUCE L 178) — *alla II e X Commissione*;

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GUCE L 180) — *alla I Commissione*;

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GUCE L 181) — *alla II e alla VI Commissione*;

Direttiva 2000/47/CE del Consiglio del 20 luglio 2000, recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia (GUCE L 193) — *alla VI Commissione*;

Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GUCE L 193) — *alla II e alla VI Commissione.*

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 agosto 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva (GUCE L 195) — *alla I Commissione;*

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GUCE L 197) — *alla XIII Commissione;*

Direttiva 2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 197) — *alla XII e XIII Commissione;*

Direttiva 2000/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUCE L 197) — *alla XII Commissione;*

Direttiva 2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione

di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUCE L 198) — *alla XII Commissione;*

Direttiva 2000/51/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GUCE L 198) — *alla XIII Commissione;*

Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GUCE L 200) — *alla II Commissione;*

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GUCE L 203) — *alla IX Commissione;*

Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GUCE L 203) — *alla IX Commissione.*

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 agosto 2000 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 35/2000, del 6 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parla-

mento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (GUCE C 240) — *alla XII e alla XIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 36/2000, del 13 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura, di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia (GUCE C 240) — *alla III Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 38/2000, del 26 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GUCE C 245) — *alla IX Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 39/2000, del 27 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GUCE C 245) — *alla IX Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 40/2000, del 29 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per

quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano (GUCE C 245) — *alla XII Commissione*;

(COM(1999)236) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (GUCE C 248 E) — *alla VI Commissione*;

(COM/1999)310) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GUCE C 248 E) — *alla II Commissione*;

(COM(1999)309) - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità (GUCE C 248 E) — *alla X Commissione*;

(COM(1999)427) Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno (GUCE C 248 E) — *alla II e alla X Commissione*;

(COM(2000)54) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo (GUCE C 248 E) — *alla III e alla VIII Commissione*;

(COM(2000)117) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (GUCE C 248 E) — *alla IX Commissione*;

(COM(2000)111) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antiuomo (GUCE C 248 E) — *alla III Commissione*;

(COM(2000)190) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce ulte-

riori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (Divisione CIEM VIIa) (GUCE C 248 E) — *alla XIII Commissione*;

(COM(2000)193) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei cereali nel settore delle carni suine (GUCE C 248 E) — *alla XIII Commissione*.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 29 settembre 2000, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione conclusiva in Commissione SANTORI ed altri n. 8/00065, accolta dal Governo e approvata dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 28 giugno 2000, concernente la cartolarizzazione dei crediti INPS nel settore agricolo e all'ordine del giorno in Assemblea MOLINARI n. 9/259/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 ottobre 1999, concernente le assenze dal lavoro previste per i genitori di minori disabili.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente alle Commissioni: XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura); XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 10 ottobre 2000, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, e secondo quanto previsto dalla mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000, il seguente atto comunitario:

lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite — Preparazione del Consiglio congiunto ECOFIN/GAI sulla criminalità finanziaria (doc. 11380/00 ef 65 eco-fin 237 crimorg 121 codec 660).

Tale atto è deferito, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 novembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: POZZA TASCA; SIMEONE ED ALTRI; COLA; CARLI ED ALTRI; GIOVANARDI ED ALTRI; CAVALIERE ED ALTRI; MAGGI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; GALLETTI; CARLESI; PEZZOLI: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DELLE DISCOTECHE, DELLE SALE DA BALLO, DEI LOCALI E DEI CIRCOLI DI INTRATTENIMENTO (262-451-922-970-1079-2645-3368-4353-4727-4810-4850)

(A.C. 262 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge reca norme per l'attività dei pubblici esercizi organizzati da imprenditori e dei circoli costituiti da singoli cittadini o da associazioni culturali provinciali, regionali o nazionali, che offrono ai consumatori attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago, in sale musica o da ballo congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande.

2. La presente legge promuove e tutela i diritti dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, promuove la qualità professionale dei gestori dei pubblici esercizi e dei circoli di cui al comma 1 e, tramite il sistema sanzionatorio, combatte l'abusivismo e l'illecita concorrenza dei locali non autorizzati.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ordine al principio di cooperazione tra amministrazioni centrali dello Stato e amministrazioni degli enti locali, e dagli articoli 39, 158, 159, 160, 161 e 162

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alle funzioni amministrative in materia di polizia amministrativa regionale e locale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Finalità della legge).

Sopprimerlo.

1. 9. Savarese, Buontempo.

Al comma 1, sostituire le parole da: dei pubblici esercizi fino alla fine del comma con le seguenti: degli esercizi muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per l'attività di intrattenimento danzante e musicale, ai pubblici esercizi con attività di intrattenimento danzante e musicale prevalente sulla attività di somministrazione, autorizzati ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, dei circoli non aperti al pubblico e delle imprese agrituristiche che effettuano le sud-

dette attività. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a tutte le manifestazioni danzanti effettuate, anche temporaneamente, in altri luoghi pubblici ed aperti al pubblico, anche disgiuntamente dalla attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. 7. Valducci.

Al comma 1, sostituire le parole da: dei pubblici esercizi fino alla fine del comma con le seguenti: degli esercizi muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei circoli privati che organizzano attività di intrattenimento danzante.

* **1. 1.** Volontè, Tassone.

Al comma 1, sostituire le parole da: dei pubblici esercizi fino alla fine del comma con le seguenti: degli esercizi muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giu-

gno 1931, n. 773, e dei circoli privati che organizzano attività di intrattenimento danzante.

* **1. 8.** Valducci.

Al comma 1, dopo le parole: o nazionali aggiungere le seguenti: aventi scopo di lucro.

1. 4. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: o nazionali, aggiungere le seguenti: qualora aperti al pubblico,

1. 3. Manzini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a tutte le manifestazioni danzanti e musicali effettuate in luoghi pubblici e aperti al pubblico.

1. 6. Giovanardi.

Sopprimere il comma 2.

1. 10. Savarese, Buontempo.

PROPOSTA DI LEGGE: JERVOLINO RUSSO ED ALTRI: ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264, IN MATERIA DI ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI (7011) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CANGEMI; NAPOLI ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI (6914-7049-7217)

(A.C. 7011 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7011 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 2. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

* **0. 1. 2. 4.** Napoli, Cuscunà. Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

* **0. 1. 2. 15.** Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « anteriormente al 30 giugno 2000 ».

0. 1. 2. 5. Napoli, Cuscunà. Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono, altresì, regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi

in identica situazione, abbiano presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

0. 1. 2. 16. Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.

0. 1. 2. 10. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Le università, tenuto conto delle risorse disponibili e dei risultati conseguiti dagli studenti iscritti « con riserva » nell'anno accademico 1999-2000 provvedono a regolarizzare le iscrizioni degli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole da: per il rilascio di titoli fino alla fine dell'emendamento.

0. 1. 2. 3. Siniscalchi, Petrella, Giardiello, Massa.

All'emendamento 1.2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino

alla fine dell'emendamento con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

* **0. 1. 2. 2.** Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

***0. 1. 2. 9.** Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino alla fine del comma con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

0. 1. 2. 8. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole da: universitari per il rilascio fino a: risultano iscritti con le seguenti: di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione,

0. 1. 2. 11. Mazzocchin.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: di altro corso con le seguenti: dello stesso corso.

0. 1. 2. 6. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 2, sostituire le parole: abbiano superato la prova con le seguenti: risultino in posizione utile nelle graduatorie.

0. 1. 2. 12. Mazzocchin.

All'emendamento 1. 2, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui all'articolo 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami.

0. 1. 2. 14. Dedoni, Capitelli, Mauro.

All'emendamento 1. 2, comma 3, dopo le parole: i requisiti aggiungere le seguenti: di merito.

0. 1. 2. 13. Bracco.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Sono valide le deliberazioni già adottate dalle università pur se in contrasto con la presente legge.

0. 1. 2. 7. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, limitatamente agli studenti iscritti dalle università per l'anno accademico 1999/2000 e che hanno sostenuto almeno un esame dei rispettivi corsi di laurea.

0. 1. 2. 1. De Franciscis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1 – 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdi-

zione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, presso le quali gli studenti stessi risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Agli studenti di cui al comma 1 che abbiano superato la prova di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di continuazione del ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari.

1. 2. La Commissione.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Interventi di riqualificazione anche economica del settore scolastico)

SORO, BOCCIA, DUILIO e VOGLINO.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* —
Per sapere— premesso che:

si è aperto da qualche giorno un nuovo anno scolastico molto importante, soprattutto a seguito della riconosciuta autonomia alle istituzioni scolastiche;

sono in atto molteplici processi di riforma che devono essere aiutati a tradursi in processi di cambiamento;

le trasformazioni della scuola in atto richiedono una qualificata professionalità da parte di tutti gli operatori scolastici;

ad una maggiore qualificazione professionale deve corrispondere una sostanziale riqualificazione economica di tutto il personale della scuola, oggi del tutto inadeguata;

il mondo della scuola rivela segni di insoddisfazione e di disagio, anche in relazione all'applicazione del decreto legge 28 agosto 2000, recante « Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 »;

lo sciopero nazionale svoltosi il 9 scorso segnala un ormai incontenibile disagio degli operatori scolastici;

occorre fronteggiare la situazione con fatti concreti più che con dichiarazioni —:

quali interventi sul piano generale, il Governo intenda porre in essere per assicurare agli operatori della scuola una adeguata riqualificazione economica, che riconosca significativamente e rimotivi la loro attività indispensabile per la crescita

dei giovani e per lo sviluppo complessivo del nostro Paese e quali correttivi, su un piano più specifico, pensa di assumere per salvaguardare il principio della continuità didattica e i diritti del personale docente.
(3-06378)

(Sezione 2 – Iniziativa a tutela del libero svolgimento della dialettica politica)

STEFANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che —:

in data 30 settembre 2000, nella cronaca del Giornale di Vicenza è apparso un articolo nel quale il giornalista afferma: « E proprio da Vicenza, in particolare dal Caoc – Combined Air Operations Centre – che ha sede alla V Ataf [...] il servizio di intelligence Nato, ha inviato alla Casa Bianca un dossier sull'asse Bossi-Haider »;

il giornalista quindi prosegue con le seguenti affermazioni: « Nel mirino c'è soprattutto il leader della Lega. Si legge testualmente »è uno dei personaggi che più di altri può destabilizzare la politica italiana nei prossimi mesi«. Secondo il rapporto l'asse nazionalista-xenofobo sarebbe da considerare »destabilizzante per l'Italia« e preoccupante per la Stessa Nato »;

dai virgolettati dell'articolo il giornalista pare avere avuto accesso diretto al documento di informativa nei confronti dell'onorevole Bossi;

il contenuto dei virgolettati dimostrano una viva attenzione e preoccupazione da parte dell'autore del documento

informativo sull'azione politica della Lega Nord e del Suo Segretario vista come danno per l'Italia e per la Nato —:

se siano a conoscenza dei fatti enunciati dal « Giornale di Vicenza », se corrispondano al vero le circostanze addotte dalla testata in oggetto, ed in caso affermativo, quali contromisure operative e quali iniziative politiche il Governo Italiano intenda adottare per tutelare la propria sovranità e il libero svolgimento della libera dialettica politica all'interno della Repubblica Italiana verso questa grave intromissione. (3-06379)

(Sezione 3 — Acquisto di Infostrada da parte dell'Enel)

MARZANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la notizia dell'accordo tra Enel e Vodafone per l'acquisto di Infostrada, se confermata, rappresenterebbe un'ulteriore espansione del controllo pubblico su parti rilevanti del sistema produttivo; l'operazione viene condotta da una società *monopolista*, quindi avvantaggiata dagli extraprofitti derivanti dal suo potere di mercato, che le permette di praticare tariffe superiori del 10-15 per cento rispetto alla media europea e di reperire a condizioni di favore i necessari mezzi di finanziamento (la mancanza di una vera concorrenza energetica è stata tra l'altro recentemente denunciata dallo stesso governatore Fazio); questi extraprofitti permettono di finanziare l'operazione, mettendo di fatto gli oneri a carico degli utenti; l'espansione dell'Enel in settori quali l'acqua e la telefonia fissa, a cui si aggiunge l'acquisto di Infostrada, sembra prefigurare la costituzione di un conglomerato assai simile a una « nuova Iri », come denunciato dallo stesso ministro delle finanze Del Turco —:

quale sia la valutazione del Presidente del Consiglio e quali iniziative intenda assumere con riferimento al contrasto di orientamenti tra il Ministro delle finanze

da un lato e il Ministro del tesoro, azionista Enel, nonché lo stesso Presidente dell'Enel dall'altro o continui a far finta di niente perché tanto alla fine pagano sempre i cittadini. (3-06380)

(Sezione 4 — Iniziative per la realizzazione del processo di pace in Medio Oriente)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione in Medio Oriente rischia di degenerare sempre più, coinvolgendo anche ambienti e popolazioni che avevano trovato coesistenza e convivenza contando sulla realizzazione di un processo di pace;

il mondo arabo esprime una partecipazione ai fatti di Palestina che va anche oltre la politica seguita dai vari governi;

l'opera di mediazione fin qui seguita dagli Stati Uniti si sta dimostrando inadeguata e da più parti si guarda all'Europa come a un interlocutore necessario per favorire la distensione e la pace;

il nostro paese ha già svolto una politica importante, accreditandosi come elemento di raccordo tra il paese del bacino del Mediterraneo e la Comunità Europea;

quali ulteriori passi il nostro governo intende intraprendere per rafforzare questo ruolo e contribuire a portare tranquillità e pace in quella zona del mondo. (3-06381)

(Sezione 5 — Attività di ricercatori Iavarone e Lasorella)

LODDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la stampa ha dato ampio risalto alla notizia proveniente dagli USA che due giovani ricercatori italiani, Antonio Iavarone e Anna Lasorella, hanno scoperto una proteina capace di offrire interessanti prospettive di cura ai bambini affetti da neuroblastoma;

i due ricercatori svolgevano originariamente tale ricerca presso l'Università Cattolica di Roma, dove avevano ampiamente intuito la portata dei loro studi;

ad un certo punto Antonio Iavarone e Anna Lasorella abbandonarono l'Università italiana per proseguire le ricerche all'« Albert Einstein College » di New York, in quanto — secondo le loro testuali affermazioni riportate negli articoli di giornale — « in Italia non era possibile lavorare con serenità »;

nella fattispecie, la carenza di serenità si configurava con la pressante richiesta, fatta dal primario della clinica di oncologia pediatrica di quella Università, professor Renato Mastrangelo, di inserire il nome del proprio figlio quale coautore delle pubblicazioni scientifiche da essi prodotte;

sempre a detta dei due ricercatori, ad una prima fase di obbligata connivenza, che fruttò al figlio del primario la firma illegittima su ben 25 pubblicazioni, fece seguito un condivisibile rifiuto al quale il professore reagiva impedendo di fatto ai due ogni attività di ricerca;

da un atto di sindacato ispettivo risulta che già nel 1999, tale situazione era stata portata all'attenzione di alcune componenti politiche nonché di mass media;

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero, se non ritenga urgente promuovere un'adeguata azione volta a scoprire i responsabili di simili illegittimi comportamenti, garantendo all'interno delle università che solo chi è veramente meritevole e capace prosegua nella propria attività accademica e quali iniziative intenda assumere per evitare che simili fatti abbiano a ripetersi. (3-06382)

(Sezione 6 — Politica di salvaguardia dei territori montani)

CREMA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il grave dissesto idrogeologico in cui versa una percentuale altissima del terri-

torio nazionale è emerso e continua ad emergere drammaticamente ogniqualvolta le condizioni climatiche — peraltro non sempre particolarmente avverse — determinino un aumento delle precipitazioni con quello che ne consegue in perdite di vite umane e di beni;

tale dissesto è ascrivibile, principalmente, allo stato di abbandono dei territori montani, non solo da parte delle popolazioni, che non trovano motivazioni sufficienti al loro permanere, ma anche da parte delle amministrazioni locali e centrali, che nel corso dei decenni non hanno cercato di arginare lo spopolamento, ma lo hanno favorito con la creazione di ulteriori disagi, quali la chiusura di scuole e uffici postali e, in un futuro non lontano, degli stessi uffici comunali, mostrando estrema disattenzione, quando non dolo, nella difesa del territorio e dell'ambiente.

se non si ritenga opportuno un ripensamento complessivo della politica nazionale nei territori montani, che passi attraverso la riappropriazione del demanio fluviale — molte volte illegalmente occupato — e la radicale pulizia idraulica degli alvei, il mantenimento e — laddove necessario — il ripristino di servizi sociali sconsideratamente ritenuti antieconomici, la messa a punto di incentivi economici e fiscali, una massiccia opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei giovani — attraverso la scuola — sulla salvaguardia del territorio e dell'ambiente come già attuato da alcuni Paesi europei.

(3-06383)

(Sezione 7 — Distribuzione della cosiddetta « pillola del giorno dopo »)

MANTOVANO, SELVA e ARMAROLI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — Per sapere — premesso che:

è imminente il varo di un provvedimento amministrativo del ministero della Sanità di autorizzazione alla distribuzione